



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia
Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi

CANCELLAZIONE ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEI PRODOTTI CON CODICE MAP 1Aa 2213, 1Aa 2220, 1Aa 2221, 1Aa 2222, 1Aa 2229 INTESTATI ALLA SOCIETÀ SEI EPC ITALIA S.P.A. TRAMITE CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE DEGLI STESSI IN TITOLO ALLA SOCIETÀ SEI EPC ITALIA S.P.A. DALL'ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Vista la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80, “Attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85, “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, “Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, “Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”;



Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, recante: “Norme per il rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all’impiego estrattivo”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97” e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che, accorpando le tre preesistenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, con competenze in materia di energia, istituiscono rispettivamente la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), quest’ultima con competenze anche in materia di riconoscimento dell’idoneità dei prodotti esplodenti all’impiego in attività estrattive;

Visto il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, con competenze anche in materia di energia, con il conseguente trasferimento delle citate DGAECE e DGISSEG sotto il nuovo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, pubblicato nella G.U. Serie Generale dell’11 novembre 2022, n. 264, che dispone che dal 12 novembre 2022 il Ministero della transizione ecologica assume la nuova denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge in esame;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2024, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale della Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) alla Dott.ssa Marilena Barbaro, ammesso alla registrazione il 5 luglio 2024 n. 2544;

Visto il decreto dirigenziale del 23 gennaio 2025, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 26, del 01 febbraio 2025 con cui dalla data di pubblicazione del medesimo decreto e fino al 30 aprile 2025 sono stati sospesi all’impiego nelle attività estrattive i seguenti prodotti esplosivi: **1Aa 2213 - EPCBOOST A, 1Aa 2220 - Renforcateur EPCCORD-B, 1Aa 2221 - Renforcateur EPCBOOST A 150, 1Aa 2222 - Renforcateur EPCBOOST A 250, 1Aa 2229 - Booster EPCBOOST T**, intestati alla società SEI EPC ITALIA S.P.A., tramite la sospensione temporanea dell’iscrizione degli stessi in titolo alla medesima dall’Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive;

Viste le richieste, effettuate da parte di questa Amministrazione alla Società SEI EPC ITALIA S.P.A. di cui alla nota prot. n. 37197 del 26 febbraio 2025 ed alla nota prot. n. 43575 del 07 marzo 2025, di versamento del canone annuo per il 2025, per l’iscrizione nell’Elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei ed intestati alla Società in parola, nelle quali, tra l’altro, si evidenzia che *“Tutti i prodotti per i quali non sarà stato documentato, entro tale data (30 aprile 2025), l’avvenuto versamento del canone, saranno cancellati dall’elenco dei prodotti riconosciuti idonei all’impiego estrattivo”*;

Vista la ricevuta di versamento per l’anno 2025 del canone di iscrizione per i prodotti riconosciuti idonei all’impiego estrattivo in titolo alla Società in parola ed acquisita agli atti da questa Amministrazione con prot. n. 64689 del 04 aprile 2025, nella quale, in particolare, non risulta l’avvenuto



pagamento per i prodotti esplosivi: **1Aa 2213 - EPCBOOST A, 1Aa 2220 - Renforcateur EPCCORD-B, 1Aa 2221 - Renforcateur EPCBOOST A 150, 1Aa 2222 - Renforcateur EPCBOOST A 250, 1Aa 2229 - Booster EPCBOOST T;**

Vista la nota prot. n. 85879 del 07 maggio 2025 mediante la quale questa Amministrazione comunica, tra l'altro, alla Società in parola che *"..omissis...essendo trascorso il predetto periodo di sospensione senza diverse specifiche comunicazioni da parte di codesta Società per i prodotti in parola, si comunica che questa Amministrazione procede con la **cancellazione dei prodotti esplosivi in parola dall'Elenco degli esplosivi in titolo a codesta Società mediante emanazione di apposito decreto direttoriale, salvo diverso avviso/controdeduzioni di codesta Società da produrre entro 10 giorni dal giorno successivo al ricevimento della presente**"*, costituendo comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi della L. 241/90;

Considerato che risulta trascorso il suddetto periodo senza diverse deduzioni da parte della Società SEI EPC ITALIA S.P.A. relativamente alla richiesta di revoca della sospensione dei prodotti in parola;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, articolo 11, comma 1, che stabilisce espressamente che: *"il direttore generale può con decreto motivato disporre la cancellazione del prodotto dall'Elenco, previa revoca del riconoscimento dell'idoneità; prima dell'emanazione del decreto sono contestati alla ditta produttrice i motivi che comportano la revoca con l'invito alla stessa di produrre le proprie deduzioni entro un termine prefissato"*;

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la Determina Dirigenziale sull'istruttoria effettuata dalla Divisione V di questa Direzione Generale, di cui alla nota prot. 247852 del 30 dicembre 2025;

Decreta

Art. 1

(Cancellazione dell'iscrizione di taluni prodotti in titolo alla Società SEI EPC ITALIA S.P.A dall'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive)

1. Per le motivazioni espresse in premessa, a far data dalla pubblicazione del presente decreto è cancellata l'iscrizione, *nell'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive*, dei seguenti prodotti in titolo alla società SEI EPC ITALIA S.P.A (codice società SEI):

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante
EPCBOOST A	1Aa 2213	SEI
Renforcateur EPCCORD-B	1Aa 2220	SEI
Renforcateur EPCBOOST A 150	1Aa 2221	SEI
Renforcateur EPCBOOST A 250	1Aa 2222	SEI
Booster EPCBOOST T	1Aa 2229	SEI



Art. 2

(Obblighi di pubblicazione e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il testo integrale del provvedimento è reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'area dedicata alla sicurezza mineraria, al seguente indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>
3. La pubblicazione di cui al comma 2 tiene luogo di comunicazione individuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le forme di notifica diretta alla Società interessata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3

(Termini e modalità di ricorso)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del medesimo.
2. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)

Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra Fagiani
tel. 06 5722 9206 – e-mail: fagiani.alessandra@mase.gov.it